

# I fondi per il trasporto con il parere delle regioni

FILT CGIL

I fondi statali destinati al finanziamento del trasporto pubblico locale devono essere distribuiti sulla base di intese con le regioni. A ribadire questa regola è stata la Corte costituzionale, che nella sentenza n. 211/2016, depositata ieri, ha censurato il comma 224 della l. 190/2014. Tale norma (vigente fino al 2016) prevedeva che il riparto delle risorse stanziato nel bilancio statale per favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati al tpl fossero ripartite «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», sulla base dei seguenti criteri: a) migliore rapporto tra posti/km prodotti e passeggeri trasportati; b) condizioni di vetust  nonch  classe di inquinamento degli attuali parchi veicolari; c) entit  del cofinanziamento regionale e locale; d) posti/km prodotti.

La Campania ha ritenuto una simile disciplina lesiva delle proprie prerogative, dato che il ruolo regionale veniva ridotto alla semplice espressione di un parere non vincolante. Il relativo ricorso   stato accolto dalla Consulta, la quale ha nuovamente chiarito che, nelle materie che (come il tpl) rientrano nella competenza residuale delle regioni, occorre la «previa intesa» in Conferenza, al fine di garantire il pi  ampio coinvolgimento decisionale del sistema regionale.

Come detto, la pronuncia non ha un impatto immediato, dato che per il 2016 il finanziamento in questione   gi  stato ripartito con il parere favorevole dei governatori, mentre dal prossimo anno le relative risorse confluiranno in un fondo pi  ampio da distribuire «previa intesa». Tuttavia, essa offre uno spunto per riflettere sul possibile impatto della riforma costituzionale in attesa di essere sottoposta al referendum popolare. Uno degli obiettivi dichiarati dei promotori  , infatti, quello di semplificare l'iter decisionale e ridurre il contenzioso fra Stato e regioni. In un caso come quello esaminato dai giudici costituzionali, tale obiettivo non sarebbe automaticamente garantito. La legge Boschi, infatti, non cancella del tutto la competenza regionale residuale. N  sarebbe agevole in tal caso far valere la clausola di supremazia prevista a favore della legge statale. Per cui sarebbe necessario comunque un accordo, non   chiaro in quale sede.